

CONVENZIONE TRA

L'Agenzia LAORE Sardegna, di seguito denominata "LAORE", (C.F. 03122560927), con sede legale in Cagliari via Caprera n. 8, rappresentata dal dott. Luca Incani, nato a Cagliari, il 16 marzo 1983, che interviene in qualità di Direttore del Servizio Vigilanza e attività ispettive, nominato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 228 del 20/02/2023

E

il C.A.A. _____, di
seguito denominato "C.A.A.", con sede legale
in _____,
iscritto al REA presso la C.C.I.A.A. di
_____ al n. _____, C.F.
_____ P.IVA _____,
abilitato ad operare, con atto n. _____ in data ____/____/____, rappresentato
da _____
, nato a _____ il ____/____/____,
domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in qualità di
rappresentante legale

VISTI

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";
- il D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002 "Disposizioni applicative del D.M. 454/2001";
- la Circolare dell'Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai CAA la possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l'agricoltura anche quali soggetti di interpolazione operativa per la presentazione della domanda di agevolazione;
- il D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";
- D.M. 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa";
- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 21 dicembre 2007 n. 3066/Dec.A/81 "Anagrafe regionale delle aziende

- agricole. Modalità di avviamento e gestione”;
- la L.R. 13/2006 “Riforma degli Enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna”;
 - la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 37/23 del 25 settembre 2007 “Modifiche all’assetto organizzativo dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale definito col D.P.G.R. n. 66 del 28 aprile 2005 e successive variazioni”;
 - il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 06 dicembre 2011 n. 2109/Dec.A/109 “Convenzioni stipulate tra i Centri di Assistenza Agricola e l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale per la gestione del carburante agricolo agevolato”.
 - L.R. n. 17/2021 “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”, art. 37 recante “modifiche alla competenza dell’Agenzia Laore e alla L.R.13/2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura”;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/51 del 7.04.2022 “Trasferimento all’Agenzia Laore Sardegna di competenze attualmente in capo all’Agenzia Argea Sardegna e relative ad attività tecniche specialistiche, di controllo, vigilanza e di carattere ispettivo”;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 40/14 del 28.12.2022 – “Trasferimento all’Agenzia Laore Sardegna delle competenze relative all’assegnazione di carburanti agricoli ad accisa agevolata. Proroga del passaggio di consegne previsto con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/51 del 7 aprile 2022 alla campagna 2024”.
 - GDPR il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l’affidamento al C.A.A.:

- dell’esecuzione dell’attività di ricezione e istruttoria delle domande per i carburanti agevolati, come previste dal D.M. 454/2001;
- della detenzione dei documenti aziendali dei beneficiari relativi all’istruttoria del procedimento, da qui in poi “richiedenti”.

Tutte le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte con il supporto dell’applicativo informatico messo a disposizione da LAORE.

Art. 2 – Impegni del C.A.A.

Il C.A.A., per lo svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione e affidate mediante apposito mandato annuale di assistenza regolato ai sensi del successivo art. 3 (Attività del C.A.A.), richiede l’assegnazione degli accessi all’applicativo gestionale.

Il C.A.A., nello svolgimento delle attività affidate, si impegna per sé e per le

proprie sedi operative:

A) A comunicare a LAORE, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, i nominativi dei:

- responsabili provinciali per il procedimento, ove nominati;
- responsabili di ciascuna delle sedi operative sul territorio regionale.

Per “responsabili delle sedi operative” si devono intendere i soggetti di cui all’ art. 7 comma 1 del D.M. 27.03.2008 che si trovino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- titolo di studio in discipline agrarie o certificazione di partecipazione e superamento dell’esame finale di un corso di formazione professionale inerente l’assistenza alle imprese agricole appositamente istituito e riconosciuto dall’amministrazione regionale;
- Esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell’assistenza alle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli o C.A.A. riconosciuti.

Per “sedi operative” si intendono le strutture presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l’espletamento dei compiti regolati dalla presente convenzione, i locali ove sono custoditi gli archivi cartacei e accolti i richiedenti per l’espletamento dei compiti affidati, così come descritti dall’art. 7 del D.M. 27.03.2008.

B) A trasmettere a LAORE entro 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, eventuali situazioni di conflitto di interesse con lo svolgimento delle attività convenzionate per ciascuno degli operatori impiegati.

Fermi restando i requisiti soggettivi e le incompatibilità di cui agli artt. 8 e 13 del D.M. 27 marzo 2008, il personale del C.A.A. (Responsabili e operatori) deve ritenersi coinvolto nel conflitto di interessi qualora sia presente anche uno solo dei seguenti rapporti con i “richiedenti”:

- b1) essere titolare o legale rappresentante di azienda agricola richiedente;
- b2) essere coniuge, parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado del titolare/legale rappresentante di azienda agricola richiedente;
- b3) detenere partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in aziende agricole richiedenti.
- b4) essere consulente dell’azienda agricola richiedente.

Il personale, (responsabile di sede e operatori), coinvolto dal conflitto di interessi deve astenersi dal compiere qualsiasi attività sulle domande di assegnazione presentate dai beneficiari coinvolti.

Le situazioni di conflitto di interesse che insorgano successivamente devono essere comunicate per iscritto tempestivamente, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, a LAORE.

Il C.A.A. si impegna a far compilare a tutto il personale, periodicamente e comunque all’inizio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR. 445/2000, contenente l’indicazione dei beneficiari coinvolti e le cause che determinano il conflitto di interessi. Tale dichiarazione dovrà essere tenuta presso gli uffici del C.A.A. ed esibita a richiesta.

- C)** A comunicare a LAORE, entro 5 giorni, le eventuali variazioni della propria sede legale o delle sedi operative, nonché a comunicare tempestivamente le variazioni riguardanti i soggetti di cui ai precedenti punti A) e B), con particolare riferimento alla cessazione dell'attività dell'operatore, ovvero qualsiasi altra modifica dei requisiti organizzativi, al fine di disattivare il relativo accesso all'applicativo gestionale.
- D)** Accettare fin d'ora e adottare le procedure e le istruzioni operative, fornite da LAORE con atti successivi, al fine di specificare e descrivere gli adempimenti e i controlli applicabili ai CAA, in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei, a proprio giudizio, a migliorare il procedimento, nel rispetto dei termini generali della presente convenzione e della normativa vigente;
- E)** A partecipare con i propri operatori, in relazione alle specifiche attività svolte, a eventuali corsi di formazione e aggiornamento organizzati da LAORE.
- F)** Ad acquisire i dati relativi alle dichiarazioni presentate dai richiedenti, nonché a procedere al trattamento delle anomalie ai sensi della normativa vigente, anche con le procedure informatiche messe a disposizione da LAORE.
- G)** A far pervenire, a seguito di formale richiesta di LAORE o di altra Amministrazione avente titolo, la documentazione e gli allegati eventualmente necessari per le fasi di controllo, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella medesima richiesta.
- H)** A svolgere le attività affidate con la sottoscrizione della presente convenzione sulla base del mandato annuale di assistenza sottoscritto dal titolare e/o legale rappresentante dell'azienda agricola, secondo le disposizioni vigenti.
- I)** A rispettare le specifiche di utilizzo della banca dati informatizzata messa a disposizione ai sensi della presente convenzione e della normativa vigente in materia.
- J)** Ad informare i richiedenti sul sistema di controlli e di sanzioni, nonché sulle conseguenze civili e penali previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, delle quali il richiedente è in ogni caso responsabile sia civilmente sia penalmente.
- K)** Ad assicurare al richiedente che ha conferito mandato annuale di assistenza, con riferimento alle attività relative al procedimento svolto in esecuzione della convenzione, il rispetto dei criteri e dei principi generali dell'attività amministrativa, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 1-ter L. 241/1990).

Il C.A.A. dovrà pertanto garantire la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nelle forme e con le modalità previste dalla L. 241/90 e dalla L.R. 40/90 e ss.mm.ii.

Analogamente, il C.A.A. è tenuto a individuare nella sua struttura, per ciascuna pratica, una persona fisica facilmente identificabile e reperibile dal richiedente, quale responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento garantisce la trasparenza nonché l'espletamento dei compiti ed il perseguimento dei fini previsti dalla

Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., strumentali al buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 della Costituzione.

Art. 3 - Attività del C.A.A.

Il C.A.A.:

- riceve presso i propri uffici i richiedenti che, tramite apposito mandato annuale di assistenza, intendono avvalersi dell'attività del C.A.A. per l'assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato;
- attribuisce numero e data di protocollo al mandato annuale di assistenza sottoscritto dal richiedente;
- accede all'applicativo gestionale e verifica preliminarmente attraverso il relativo CUAA la presenza dell'azienda;
- se l'azienda non è presente nell'anagrafe regionale delle aziende agricole, comunica formalmente al richiedente, protocollandone la comunicazione, la necessità di procedere all'iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'art. 3 del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 21 dicembre 2007, n. 3066/Dec.A/81;
- assiste il richiedente nella compilazione della richiesta di assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato e/o di dichiarazione di avvenuto impiego;
- verifica la completezza, la validità e la corrispondenza della documentazione presentata;
- accede all'applicativo gestionale e procede al caricamento o all'aggiornamento dei dati relativi al procedimento di assegnazione di carburante agricolo agevolato e, qualora il richiedente sia già stato beneficiario di un'assegnazione di carburante nell'anno precedente, procede alla dichiarazione di avvenuto impiego, da effettuare obbligatoriamente entro il 30 giugno di ogni anno;
- stampa, sottopone alla firma del richiedente e inserisce nel fascicolo di procedimento la domanda di assegnazione e tutta la documentazione ad essa collegata;
- comunica con tempestività e comunque entro 10 giorni a LAORE eventuali anomalie riscontrate e pone in essere tutte le iniziative necessarie a sanare le suddette anomalie nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni.

Art. 4 – Tenuta del fascicolo di procedimento

Ai fini della presente convenzione, il C.A.A. è tenuto a predisporre il fascicolo inerente al procedimento di assegnazione carburanti agevolati contenente la seguente documentazione:

1. copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
2. copia del foglio di via o del libretto di circolazione del mezzo ed ogni altra documentazione comprovante il titolo di possesso o d'uso dei mezzi agricoli utilizzati dall'azienda richiedente;
3. originale del mandato annuale di assistenza al C.A.A., compilato in

ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente che affida al C.A.A. la gestione del procedimento di assegnazione carburanti agevolati e il modello di eventuale revoca;

4. richiesta, stampata dall'applicativo informatico, completa dei dati prescritti, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile dello sportello C.A.A.

I fascicoli di procedimento sono di proprietà della Regione Sardegna.

Il C.A.A. si impegna a custodire ciascun fascicolo di procedimento per un periodo di 10 anni, senza alcun onere a carico della Regione, e a renderlo disponibile tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni, su richiesta di LAORE, della Regione o di chi ne abbia titolo.

Nell'impossibilità di svolgere i compiti affidati dalla presente convenzione, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, sia a seguito di risoluzione della convenzione o recesso anticipato, il C.A.A. è obbligato a:

- 1) darne formale comunicazione ai richiedenti dei quali ha acquisito mandato annuale di assistenza, al fine di limitarne i disagi e consentire loro l'esercizio di un'opzione alternativa;
- 2) consegnare l'originale del fascicolo di procedimento al C.A.A. subentrante o a LAORE

Il medesimo obbligo sussiste anche in caso di revoca del mandato annuale di assistenza da parte del richiedente.

Art. 5 - Mandato annuale di assistenza e rispetto della *privacy*

Le attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3 sono svolte dal C.A.A. sulla base di un mandato annuale di assistenza, sottoscritto dal richiedente.

Il C.A.A. si impegna a garantire la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità ai sensi della presente convenzione, nel rispetto del Regolamento 679/2016 (GDPR).

Art. 6 – Compiti di LAORE

LAORE Sardegna:

- a) fornisce, dietro richiesta del C.A.A., gli accessi all'applicativo gestionale per ciascun operatore del sistema;
- b) fornisce le procedure e le istruzioni operative di cui all'art. 2 lett. D della presente convenzione;
- c) Laore si impegna, a seguito del trasferimento delle risorse economiche da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale, ad adottare la determinazione di impegno delle somme necessarie per l'adempimento della convenzione;
- d) corrisponde il compenso previsto dalla presente convenzione;
- e) fornisce il necessario supporto e l'assistenza tecnica, amministrativa ed informatica per lo svolgimento delle attività affidate.
In particolare, rende disponibile l'applicativo per la gestione informatizzata del procedimento di dichiarazione di avvenuto impiego e assegnazione del carburante agricolo agevolato;
- f) gestisce e coordina il servizio relativo all'assegnazione di carburanti agevolati per l'agricoltura, articolando il procedimento nei modi più adeguati ed efficaci all'erogazione del servizio nel rispetto della

normativa di riferimento D.M. 454/01;

- g) effettua i controlli;
- h) comunica tempestivamente al C.A.A., mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata, PEC, le eventuali variazioni operative connesse all'esercizio dei compiti affidati.

Art. 7 – Impegno somme trasferite dalla RAS

L'amministrazione provvederà al pagamento dei corrispettivi ai C.A.A. solo in seguito all'adozione della determinazione di impegno delle risorse necessarie per l'adempimento delle convenzioni, subordinato al trasferimento effettivo delle risorse da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

L'amministrazione esclude ogni responsabilità nei confronti dei C.A.A. nel caso di mancato trasferimento dalla RAS delle somme per l'esecuzione della presente.

Art. 7 bis– Corrispettivo

LAORE corrisponde al C.A.A.:

- euro 30,00 (trenta/00), IVA compresa, per ogni assegnazione annuale “di base” per azienda agricola, univocamente identificata attraverso il CUAA, anche se disposta mediante due o più fasi o soluzioni (es. acconto e saldo o rettifica), anche tramite una o più operazioni;
- ulteriori euro 30,00 (trenta/00), IVA compresa, per ogni eventuale assegnazione “supplementare”.

Non sarà corrisposto alcun compenso per le assegnazioni annullate o revocate, sia di base che supplementari, né per eventuali operazioni aggiuntive nella gestione del procedimento richieste da LAORE nel corso degli anni di vigenza della presente convenzione.

Nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dallo stanziamento annuale per la stipula delle convenzioni con i C.A.A., ai sensi della L.R. 7/2005 art. 6 c. 4, i suddetti corrispettivi unitari potrebbero essere ridotti linearmente in funzione della capienza dello stanziamento ed in rapporto al numero delle assegnazioni complessivamente effettuate dai C.A.A. convenzionati.

In caso di irregolarità nell'esecuzione dei compiti affidati, al corrispettivo da riconoscere al C.A.A. saranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 10.

I C.A.A. accettano espressamente che i pagamenti saranno corrisposti al termine dei controlli amministrativi svolti da LAORE (di cui all'art. 9 della presente), previo trasferimento delle risorse dalla Regione Sardegna.

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura emessa dal C.A.A. riportante il numero delle pratiche pagabili, determinato in base all'esito positivo dei controlli amministrativi di cui sopra.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico nel Sistema di Interscambio al Codice identificativo dell'ufficio destinatario, 6OJKP7 (Agenzia Laore Sardegna – Servizio Vigilanza e attività Ispettive Via Caprera

8 – 09126 Cagliari – cod. fisc. 03122560927).

Il pagamento avrà luogo mediante PagoPA/bonifico sul conto dedicato, che il C.A.A. avrà comunicato a LAORE.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti avverranno secondo le modalità previste dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Il C.A.A. si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Le Parti danno atto che la presente convenzione deve intendersi risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni in ordine alla stessa siano effettuate in violazione degli obblighi dei cui all'articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Controlli amministrativi

I controlli amministrativi sono svolti da LAORE per il tramite del Servizio Vigilanza e Attività Ispettive, e hanno lo scopo di verificare che il C.A.A.:

- operi nel rispetto della normativa vigente;
- mantenga gli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione ed elencati al precedente art. 2;
- esegua scrupolosamente i compiti e le attività descritti negli articoli 3 e 4.

I controlli amministrativi si articolano in:

- controlli annuali, da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo;
- ulteriori controlli, che LAORE rilevi opportuno attuare al fine di verificare la corretta esecuzione delle attività oggetto della convenzione.

LAORE definisce il campione delle pratiche da sottoporre a controllo e lo trasmette al C.A.A.

L'esito finale dei controlli dovrà evidenziare:

- la corretta tenuta del fascicolo del procedimento riferito all'azienda agricola richiedente ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione;
- il regolare svolgimento dei compiti e delle attività ai sensi degli artt. 2 e 3;
- la regolarità dei mandati annuali di assistenza dei richiedenti;
- la verifica di veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario effettuato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 14.12.2001, n. 454.

Al termine dei controlli effettuati per ciascun campione, LAORE ne formalizza l'esito con apposito verbale da trasmettere al C.A.A.

Nel caso di irregolarità, il C.A.A. dovrà provvedere alla loro regolarizzazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del verbale di contestazione e a dare formale comunicazione a LAORE, dell'esito degli interventi messi in atto per la risoluzione delle irregolarità.

Il C.A.A. garantisce la collaborazione dei propri tecnici in tutte le fasi di accertamento e di controllo previste dalla presente convenzione, consentendo l'accesso nelle proprie sedi e la consultazione dei fascicoli di procedimento dei

richiedenti ai funzionari LAORE incaricati, nonché risponde per ritardi ed omissioni.

Il C.A.A. è responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità dell'operato, sia proprio, sia delle sedi operative eventualmente utilizzate.

In caso di errori o irregolarità rilevanti nella gestione dei singoli procedimenti di assegnazione del carburante, ovvero di infrazioni alle singole condizioni della convenzione, LAORE si riserva di trattenere le somme accantonate sulle spettanze maturate ai sensi dell'art. 7 *bis* della presente convenzione.

LAORE si riserva, inoltre, di rivalersi nei confronti del C.A.A. inadempiente per gli eventuali danni subiti o risarciti a terzi.

Art. 10 – Irregolarità e Sanzioni

Salvo il configurarsi di fattispecie che costituiscano reato, le irregolarità rilevate a seguito dell'esecuzione dei controlli di cui all'art. 9 si distinguono in "non rilevanti", "rilevanti" e "gravi":

- I. Costituiscono irregolarità non rilevanti: quelle riscontrate nell'esecuzione di controlli campionari, che abbiano evidenziato un numero di assegnazioni non sanate e/o non sanabili inferiore al 5% della dimensione del campione controllato.

Sanzioni applicabili:

- Fermo l'obbligo di sanare tutte le assegnazioni irregolari e sanabili, non saranno ammesse al pagamento le assegnazioni non sanabili e/o non sanate entro i termini indicati da LAORE in sede di controllo.

- II. Costituiscono irregolarità rilevanti: quelle riscontrate nell'esecuzione di controlli campionari che abbiano evidenziato un numero di assegnazioni non sanate e/o non sanabili superiore al 5% e inferiore al 15% della dimensione del campione controllato.

Sanzioni applicabili:

- Fermo l'obbligo di correggere tutte le assegnazioni irregolari e sanabili, non saranno ammesse al pagamento le assegnazioni non sanabili e/o non sanate entro i termini;
- Il corrispettivo unitario di cui all'art. 7 *bis* della convenzione sarà ridotto di una percentuale pari a quella delle irregolarità non sanate;
- Divieto temporaneo cautelativo per le sedi operative del C.A.A., nelle quali è stata riscontrata l'irregolarità, di svolgere le attività oggetto della presente convenzione. Il divieto cesserà all'atto del ripristino delle condizioni di regolarità;
- Sospensione temporanea cautelativa delle credenziali di accesso agli applicativi informatici a supporto del procedimento convenzionato per gli operatori delle sedi operative nelle quali è stata riscontrata l'irregolarità. Le credenziali saranno riattivate all'atto del ripristino delle condizioni di regolarità;

- I. Costituiscono irregolarità gravi:

- a) quelle riscontrate nell'esecuzione di controlli campionari, che abbiano evidenziato un numero di assegnazioni

non sanate e/o non sanabili superiore al 15% della dimensione del campione controllato;

b) l'esecuzione dei compiti affidati dalla convenzione a seguito della perdita dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del C.A.A., ovvero effettuate da sedi operative non autorizzate dalla Regione competente;

c) la richiesta di corrispettivi al richiedente per lo svolgimento dell'attività convenzionata;

d) il tentativo di accesso non autorizzato e/o di forzatura del sistema informatico;

e) il non rispetto ingiustificato sia delle disposizioni contenute nella presente convenzione, sia di altre disposizioni impartite nel corso dell'anno, anche in virtù di possibili modifiche delle normative nazionali e regionali che regolamentano l'assegnazione dei carburanti agricoli ad accisa agevolata;

f) la reiterazione di comportamenti che rappresentano irregolarità rilevanti come definite nel punto b);

Sanzioni applicabili per infrazione grave a):

- fermo l'obbligo di sanare tutte le assegnazioni irregolari e sanabili, non saranno ammesse al pagamento le assegnazioni non sanabili e/o non sanate entro i termini di legge;
- il corrispettivo unitario di cui all'art. 8 della convenzione sarà ridotto di una percentuale pari a quella delle irregolarità non sanate entro i termini in sede di controllo, maggiorata di 5 punti. La percentuale di riduzione massima non potrà comunque essere superiore al 100%.

Sanzioni applicabili per infrazione grave b):

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi risultate irregolari;
- per ciascun CAA convenzionato nel caso in cui il numero di sedi operative in Sardegna risultate irregolari costituisca più del 50%, si procederà alla risoluzione della convenzione, come previsto al successivo Art. 11, e alla revoca definitiva delle credenziali di accesso agli applicativi informatici per tutti gli operatori.

Sanzioni applicabili per infrazione grave c):

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno avere richiesto corrispettivi al richiedente per lo svolgimento dell'attività convenzionata;
- per ciascun CAA convenzionato nel caso in cui il numero di sedi coinvolte costituisca più del 50% delle sedi operative in Sardegna, si procederà alla risoluzione della convenzione, come previsto al successivo Art. 11, e alla revoca definitiva delle credenziali di accesso agli applicativi informatici per

tutti gli operatori.

Sanzioni applicabili per infrazione grave d):

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno avere operato irregolarmente sul sistema informatico;
- per ciascun CAA convenzionato nel caso in cui il numero di sedi coinvolte costituisca più del 50% delle sedi operative in Sardegna, si procederà alla risoluzione della convenzione, come previsto al successivo art. 11, e alla revoca definitiva delle credenziali di accesso agli applicativi informatici per tutti gli operatori.

Sanzioni applicabili per infrazione grave e):

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno non avere rispettato le disposizioni contenute nella presente convenzione;
- per ciascun CAA convenzionato nel caso in cui il numero di sedi coinvolte costituisca più del 50% delle sedi operative in Sardegna, si procederà alla risoluzione della convenzione, come previsto al successivo art. 12, e alla revoca definitiva delle credenziali di accesso agli applicativi informatici per tutti gli operatori.

Sanzioni applicabili per infrazione grave f):

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno avere commesso tale infrazione.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Costituisce causa di risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma del Decreto Ministero Politiche e Forestali 27/3/2008, la carenza dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del succitato Decreto.

Sono altresì cause di risoluzione della presente convenzione le ipotesi di “irregolarità grave” di cui al precedente art. 10.

Art. 12 – Durata

La presente convenzione è valida dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2024, per tutti i mandati annuali di assistenza riferiti all'anno 2024, salvo i casi di recesso anticipato di una delle parti.

In caso di recesso anticipato di una delle parti, il C.A.A. è obbligato a consegnare la documentazione relativa alla domanda e ai fascicoli, costituiti ai sensi del precedente art. 4, al C.A.A. subentrante o a LAORE.

Art. 13 - Recesso unilaterale

La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente alle altre parti della presente convenzione mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per il recesso.

In caso di recesso esercitato prima della data del 30 giugno, il C.A.A. deve interrompere il ricevimento delle domande, ferma la responsabilità per le operazioni svolte sino al momento del recesso.

Art. 14 - Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in unico originale in formato digitale e sarà registrata a cura del C.A.A.

Tutte le spese di bollo, nonché tutte le imposte e le tasse nascenti dalla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico del C.A.A. senza diritto di rivalsa.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio.

Cagliari,

Per LAORE Sardegna, Servizio Vigilanza e Attività ispettive

Per il C.A.A.
